Referendum (ordinamento italiano)

Il **referendum** è un <u>istituto giuridico</u> contemplato dalla <u>Costituzione della Repubblica Italiana</u>.

È uno degli strumenti, insieme alla <u>petizione</u> (Art.50 Cost.) e al <u>disegno di legge di iniziativa</u> <u>popolare</u> (Art. 71 Cost.), con i quali è garantita la partecipazione diretta dei cittadini alla vita <u>politica</u> del Paese, considerata (ex art. 3 Cost.) quale diritto inviolabile. L'<u>ll[2]</u> L'<u>ordinamento giuridico italiano</u> ne prevede diversi tipi disciplinati da apposite leggi. Il primo referendum abrogativo <u>si tenne nel 1974</u> e riguardò l'<u>istituto del divorzio</u>.

Tipologia e disciplina normativa

Vi sono diverse tipologie di <u>referendum</u> previste dall'ordinamento italiano:

- il referendum abrogativo di leggi e atti aventi forza di legge (articolo 75 della costituzione);
- il referendum sulle <u>leggi costituzionali</u> e di revisione costituzionale (articolo 138);
- il referendum riguardante la fusione di <u>regioni</u> esistenti o la creazione di nuove regioni (articolo 132 comma 1);
- il referendum riguardante il passaggio da una Regione a un'altra di <u>Province</u> o <u>Comuni</u> (articolo 132 comma 2);
- il referendum riguardante gli statuti regionali (articolo 121),
- il referendum regionale su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione (articolo 123)

Altri referendum a livello comunale e provinciale sono poi previsti da fonti sub-costituzionali.

La disciplina normativa dei requisiti e del procedimento è costituita, oltre che dalla Costituzione, anche dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e da sentenze della Corte costituzionale della Repubblica.

Caratteristiche

Il testo costituzionale prevede fondamentalmente tre tipologie di referendum: abrogativo, propositivo e costituzionale.

Le richieste di referendum sono soggette a un duplice controllo, il primo, di tipo meramente tecnico, da parte dell'<u>Ufficio centrale per il referendum</u>, organo istituito dalla legge n. 352/1970. Al controllo svolto dall'Ufficio centrale fa quindi seguito il giudizio circa l'ammissibilità delle richieste, spettante alla <u>Corte costituzionale</u> così come disposto dalla legge cost. n. 1/1953, ruolo questo che va quindi ad aggiungersi a quelli già previsti dall'art. 134 cost.

I referendum "propositivi", "deliberativi" e "legislativi" non sono previsti dalla <u>Costituzione italiana</u>. Tuttavia alcune Regioni, ad esempio il <u>Lazio</u>, la <u>Valle d'Aosta</u>, il <u>Friuli-Venezia Giulia</u> o le due Province autonome di <u>Trento</u> e <u>Bolzano</u>, hanno introdotto nei loro statuti il referendum propositivo. Salvo lo Statuto della <u>Provincia Autonoma di Trento</u>, negli altri casi si prevede che il referendum sia collegato alla presentazione di una iniziativa legislativa popolare non esaminata, dall'organo deputato a farlo^[6], entro un determinato termine.